



**PROVINCIA DI SONDRIO**  
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA  
Servizio caccia, pesca e strutture agrarie

---

**DECRETO N. 112**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE**

- ai sensi dell'art. 24, comma 2, della Legge Regionale 16.08.1993, n. 26, e successive modificazioni, "La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, previ censimenti della fauna selvatica stanziale e relativi piani di prelievo, prevedono un numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero, per singola specie e per cacciatore"
- in base all'art. 34, 1° comma, lettera b), è compito della Provincia indicare il numero dei capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria;
- ai sensi dell'art. 3 delle Disposizioni generali per l'esercizio venatorio in provincia di Sondrio, approvate dal Consiglio Provinciale con deliberazione n°31 del 27.09.2013, "i Comitati di gestione comunicano alla Provincia l'eventuale scelta di autorizzare, nel proprio Comprensorio Alpino, la caccia alla lepre bianca anche ai cacciatori della specializzazione Tipica Alpina, suddividendo il piano di abbattimento della lepre bianca tra i cacciatori delle specializzazioni C e D, con le modalità da loro individuate";
- ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), delle Disposizioni sopracitate la Provincia, sentiti i Comitati di Gestione, deve stabilire il numero delle giornate di caccia alla Tipica Alpina e alla Lepre sulla base dei censimenti e dei criteri definiti dalla Provincia, ferme restando le limitazioni di carniere previste all'art. 5 comma 5;
- ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Regolamento Regionale n°16 del 4/08/03, "i Comitati di Gestione predispongono gli strumenti necessari per l'aggiornamento tempestivo dei piani di prelievo con particolare riferimento ad avvisi di abbattimento (...) nonché alla raccolta di informazioni di carattere biometrico, ecologico e sanitario";
- ai sensi dell'art. 5, comma 4 delle Disposizioni sopracitate "i comitati di gestione dei c.a. istituiscono appositi luoghi presso i quali sottoporre a controllo tutti i capi di gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca e almeno il 60% dei capi di lepre comune indicati nei piani di abbattimento ed abbattuti durante la stagione venatoria, per il rilevamento degli appositi dati biometrici" e che tale rilevamento dovrà essere effettuato da "tecnici laureati qualificati", sulla base delle direttive formulate dall'ufficio faunistico della Provincia;

VISTE le prescrizioni dettate dal Decreto della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio della Regione Lombardia n°8089 del 9/09/2011 "Valutazione di incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, sui siti Natura 2000", in merito alla caccia a Galliformi alpini e Lepre bianca, e in particolare:

- obbligo di chiusura della caccia a Lepre bianca al raggiungimento del 95% del piano di prelievo;
- limitazione del periodo di caccia delle tre specie di Galliformi e della Lepre bianca nelle aree in cui il piano di abbattimento è limitato (<10 capi) al solo mese di ottobre;

- obbligo di esecuzione dei controlli di tutti i capi abbattuti di Galliformi alpini e Lepre bianca, che dovranno essere analizzati da un tecnico laureato qualificato;
- obbligo di immediata sospensione del prelievo di Galliformi e Lepre bianca qualora venga riscontrato un successo riproduttivo inferiore ai limiti previsti nello Studio di incidenza, nei Siti della Rete Natura 2000 in cui tale prescrizione è prevista nel Piano di gestione;
- obbligo di comunicazione dei risultati relativi alla verifica del successo riproduttivo (rapporto giovani/adulti) e dei risultati dei censimenti di Galliformi agli enti gestori dei Siti Natura 2000, al fine di valutare congiuntamente con ciascun ente l'opportunità di sospendere il prelievo nelle aree da esso gestite per la stagione venatoria successiva;

VISTO il decreto n°10641 del 14 settembre 2020 della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, il quale dispone che, in merito alla Pernice bianca:

- non saranno oggetto di prelievo le sub-popolazioni in cui l'indice riproduttivo, calcolato in base ai censimenti estivi, risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto;
- il prelievo verrà fermato alla realizzazione dell'80% del piano;

ATTESO CHE nel Comprensorio Alpino di Tirano sono stati effettuati sia i censimenti primaverili, sia gli accertamenti del successo riproduttivo dei Galliformi alpini;

VISTE le proposte formulate dal Comitato di gestione del Comprensorio Alpino di Tirano, con nota del 19 settembre 2020, in ordine ai piani di abbattimento stagionali per singola specie e per cacciatore e al carnere personale;

VISTE le valutazioni tecniche dell'Ufficio faunistico, da cui si evince che:

-la Pernice bianca, grazie anche allo sforzo adoperato nei censimenti estivi, ha evidenziato una situazione di miglioramento, e con un indice riproduttivo nel censito pari allo scorso (2,6 juv/ad), superiore al valore soglia di 1,25 juv/ad anche nell'areale di presenza individuato sui CA di Tirano e Alta Valle (in base alla relazione tecnica "Analisi dell'adeguatezza dei piani di prelievo della Pernice bianca proposti dai C.A.C. per la stagione venatoria 2018-2019", redatta dall'Università degli Studi dell'Insubria per Regione Lombardia); d'altra parte la consistenza complessiva della popolazione rimane complessivamente non elevata e si ritiene quindi accettabile di mantenere il piano dello scorso anno, come proposto dal Comprensorio Alpino, continuando a prevedere l'assegnazione dei capi, al fine di non superare il piano di prelievo;

-il censimento estivo del Fagiano di monte ha evidenziato una consistenza analoga allo scorso anno ma con una densità migliore e un successo riproduttivo più elevato (1,4 juv/FF tot); inoltre il valore dell'indice riproduttivo nel carnere 2019 era superiore alla stagione precedente (1,3 juv/ad), ad indicare una situazione complessivamente favorevole, e ritenuto quindi di confermare un piano di prelievo pari alla scorsa stagione, come proposto dal Comprensorio alpino;

-la Lepre bianca ha mostrato, anche nella stagione 2019, un successo riproduttivo estremamente basso, accompagnato da uno scarso completamento dei piani; pertanto, in assenza di ulteriori elementi, si ritiene di ridurre il piano nella corrente stagione, fermo restando che, in caso di elevato completamento dei piani entro il 31 ottobre (pari ad almeno l'80%), si valuterà la possibilità di integrare il presente decreto con 5 capi aggiuntivi;

-la Lepre comune ha evidenziato invece un elevato completamento dei piani (80%) e si ritiene pertanto di confermare quanto proposto dal Comprensorio Alpino;

ATTESO che il Servizio Caccia, Pesca e Strutture Agrarie, sulla scorta dei piani di abbattimento presentati, dei risultati dei censimenti dell'anno in corso e dei precedenti, degli abbattimenti e dei controlli dei capi abbattuti nelle passate stagioni, ha formulato le proprie valutazioni, stabilendo in particolare, al fine di evitare il superamento dei piani di prelievo l'assegnazione dei capi per la Pernice bianca e, per la Lepre bianca la chiusura al 90% del piano. In tutti i casi sarà consentita la successiva assegnazione nominale dei capi rimanenti, se richiesto dal CA di Tirano.

VISTI i decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n° 184 e del 22 gennaio 2009, recepiti dalla Regione Lombardia con d.g.r. n°8/7884 del 30 luglio 2008 e d.g.r. n°8/9275 dell'8 aprile 2009, dove vengono stabiliti i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) e, in particolare, si prescrive il divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alla specie Pernice bianca in tutte le ZPS del territorio lombardo (allegato A, lett. f, della dgr 30 luglio 2008, n°8/7884, modificato dalla d.g.r. 8 aprile 2009, n°8/9275);

RITENUTO di formulare il piano di abbattimento, per specie e per singolo cacciatore;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

## DECRETA

1) di determinare, per il Comprensorio Alpino di Tirano, nella corrente stagione venatoria, il numero massimo di capi abbattibili suddivisi per singola specie, fermo restando i limiti fissati dall'art. 24 comma 1 della L.r. 26/93, e di autorizzare ogni cacciatore ammesso alla caccia alla Tipica Alpina o alla Lepre nel Comprensorio Alpino di Tirano a prelevare un numero totale di capi per singola specie, come indicato nello schema seguente, fermo restando che ogni cacciatore potrà abbattere rispettivamente un massimo di **n°6 galliformi** per la specializzazione **Tipica Alpina** o di **n°6 capi** per la specializzazione **Lepre**;

Specializzazione <b>Tipica alpina</b>	SPECIE	Piano abbattimento	Carniere personale
	FAGIANO DI MONTE	22	4
	PERNICE BIANCA	8	1

Specializzazione <b>Lepre</b>	SPECIE	Piano abbattimento	Carniere personale
	LEPRE BIANCA	22	2
	LEPRE COMUNE	120	4

2) di fissare a 15 il numero massimo di giornate di caccia alla Tipica Alpina e alla Lepre, usufruibili nel periodo **4 ottobre - 22 novembre 2020**, come richiesto dal Comitato di Gestione;

3) di disporre, per la **Pernice bianca**, la caccia con **assegnazione del capo**, secondo le modalità individuate dal Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di Caccia di Tirano e comunicate alla Provincia, e, in ottemperanza al Decreto regionale della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio n°8089 del 9/09/2011, che la caccia sia limitata all'arco temporale dal **4 al 28 ottobre 2020**;

4) di disporre per **Fagiano di monte e Lepre bianca**, la chiusura anticipata al raggiungimento del 90% del piano, fermo restando che i capi rimanenti potranno essere successivamente assegnati nominativamente, previa comunicazione scritta del CA di Tirano, con indicazione degli assegnatari;

5) di disporre che, per la **Lepre bianca**, a seguito di valutazione dell'andamento del prelievo del mese di ottobre, se questo è stato completato per almeno l'80%, si possa integrare il relativo piano di abbattimento con quota aggiuntiva di 5 capi;

6) di demandare al Comitato di gestione il **controllo di tutti i capi di Galliformi alpini e Lepre bianca** abbattuti, **di tutti gli individui di Lepre comune marcati** e **almeno del 60%** dei capi di **Lepre comune non marcati**, che verrà attuato da uno o due tecnici laureati ed esperti in biologia dei galliformi alpini e della lepre, nominati dalla Provincia su indicazione dei Comitati di Gestione, presso i punti di controllo appositamente individuati ed istituiti dal Comitato stesso.

7) Al termine della stagione venatoria, e comunque non oltre il 31 gennaio 2021, il Comitato di gestione trasmetterà alla Provincia copia delle schede biometriche di tutti i capi abbattuti, unitamente al database contenente i relativi dati biometrici.

Lì, 01/10/2020

IL DIRIGENTE  
CINQUINI PIERAMOS - SETTORE AGRICOLTURA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)